

## **C12360 - 2I RETE GAS/INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS**

Provvedimento n. 28572

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta in data 10 febbraio 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** 2i Rete Gas S.p.A. (di seguito anche "2iRG") è una società attiva, con l'omonimo gruppo costituito insieme alle sue controllate, nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali e, in misura minore, di GPL sull'intero territorio nazionale. In particolare, con riferimento all'attività di distribuzione di gas naturale, 2iRG risulta concessionaria del servizio di distribuzione di gas in oltre 2.100 comuni italiani. Nel 2019, 2iRG ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a oltre [1-2]\* miliardi di euro.

**2.** Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito anche "IDG") è una società del gruppo Edison, attiva principalmente nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale. In particolare, in tale settore, IDG opera in 5 regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio) e circa 60 comuni. Il fatturato realizzato da IDG nel 2019, interamente in Italia, è pari a circa [31-100] milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione di concentrazione notificata consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di IDG da parte di 2iRG, mediante l'acquisto del 100% delle quote del suo capitale sociale.

**4.** L'operazione è accompagnata da un accordo quadro di servizi transitori (nel seguito anche AST) tra IDG, Edison ed Edison Stoccaggio S.p.A.<sup>1</sup>, ai sensi del quale queste ultime continueranno a fornire, per un periodo transitorio dalla data del *closing* - e comunque fino al 31 marzo 2022 -, una serie di servizi di natura tecnica, informatica e amministrativa in favore di IDG, funzionali a garantire la continuità delle operazioni di quest'ultima.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**5.** L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente in Italia nell'ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

**6.** Le previsioni contenute nell'AST che si accompagna all'operazione possono essere considerate direttamente connesse alla stessa e pertanto si qualificano come restrizioni accessorie all'operazione<sup>2</sup>.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

#### **A) Mercati rilevanti e posizioni delle parti**

**7.** L'Operazione notificata riguarda, in ragione dell'operatività delle Parti, il settore della distribuzione del gas naturale. Con riferimento a tale settore, in particolare, l'Operazione coinvolge i seguenti mercati rilevanti:

- 1) i mercati della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione;
- 2) i mercati delle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale.

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>1</sup> [Il coinvolgimento di Edison Stoccaggio è previsto solo limitatamente a talune attività di IT.]

<sup>2</sup> [Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), par. 32-35.]

## *I mercati della distribuzione di gas naturale*

**8.** Per quel che riguarda i mercati della distribuzione di gas naturale, il relativo servizio viene svolto in regime di monopolio legale nelle relative aree di concessione, di dimensione comunale<sup>3</sup>.

In tale mercato, le Parti servono complessivamente circa 2160 Comuni italiani, di cui oltre 2100 serviti dall'acquirente 2iRG.

**9.** In considerazione del regime di fornitura del servizio, l'operazione, con riferimento ai mercati rilevanti in esame, comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro in ciascuno di tali Comuni e non determina alcuna modifica della loro struttura.

## *I mercati delle gare d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale*

**10.** In considerazione del richiamato regime di monopolio legale nella fornitura del servizio di distribuzione di gas naturale, l'unica forma di concorrenza possibile nel settore si realizza in sede di partecipazione alle gare d'ambito (nel seguito anche "ATEM") per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza per il mercato)<sup>4</sup>.

**11.** In virtù del quadro normativo vigente - come già affermato in numerosi precedenti dell'Autorità<sup>5</sup> - il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d'ATEM. Gli effetti dell'operazione nei mercati (futuri) delle gare d'Ambito, si valutano in ragione dell'incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, tale valutazione discende, in primo luogo, dalla attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente<sup>6</sup>. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'ATEM, partecipino alla gara. I principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei PDR dell'ATEM detenuta dal principale gestore uscente), nonché alcune caratteristiche dell'ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante o - più in generale - la sua dimensione (capacità finanziaria), che conferisce un ruolo importante alle ipotesi sul comportamento dei due principali *player* nazionali (Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.), nonché, su scala macro-regionale, delle grandi *multiutility* (Hera S.p.A., Iren S.p.A. e A2A S.p.A.).

**12.** Coerentemente con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima della quota dei punti di riconsegna del gas ("PDR") detenuti dalle Parti all'interno di ciascuno degli ATEM in cui risulta attiva la società acquisita e nei quali, pertanto, si potrebbero verificare sovrapposizioni tra le Parti in termini di quote così definite. In particolare, IDG risulta attiva nei seguenti 17 ATEM: Como 1, Como 2, Ferrara, L'Aquila 2, L'Aquila 3, Teramo, Monza Brianza 1, Padova 1, Padova 2, Pavia 3, Rimini, Roma 4, Rovigo, Varese 3, Venezia 1, Vicenza 1 e Vicenza 3.

**13.** Tra i 17 ATEM in cui è attualmente operativa IDG, 2iRG non è attiva negli ATEM di Padova 2, Rimini e Venezia 1, nei quali pertanto non si verificano sovrapposizioni tra le Parti. Per tali ATEM si deve quindi ritenere che l'operazione non produca alcuna modifica delle dinamiche di partecipazione alle future relative gare.

**14.** Con riferimento ai restanti 14 ATEM, le rispettive posizioni degli operatori gestori uscenti, misurate in termini di quota dei Punti di riconsegna del gas gestiti (PdR) in percentuale rispetto all'infrastruttura dell'intero ATEM, sono quelle indicate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 1-14).

## **Tabella 1 – ATEM di Como 1**

<sup>3</sup> [L'attività in esame è definita dall'art. 2, comma 1, lett. n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ("Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", pubblicato in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra cui anche l'attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell'AEEGSI.]

<sup>4</sup> [L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D. Lgs. 164/2000. Successivamente, il D.L. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") il compito di definire degli ambiti territoriali minimi (cd. "ATEM") per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011) ]

<sup>5</sup> [Cfr. ex multis, C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013 in Boll. 17/2013, C11990 - SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015 in Boll. 26/2015 e C12044 - A2A/LINEA GROUP HOLDING, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. 17/2016, C12125 - 2I RETE GAS/NEDGIA, provv. n. 26835 del 25 gennaio 2018, C12258 - Ascopiave/Rami di azienda di ACEGASPSAMGA provv. n. 27989, del 19 novembre 2019, C12294, A2A - AMBIENTE ENERGIA BRIANZA, provv. n. 28434, del 3 novembre 2020]

<sup>6</sup> [Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare). L'importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza nell'ATEM, è legata al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall'obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all'operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all'aumentare dei PDR da questo serviti nell'ATEM.]

<b>Como 1</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[15-20%]
IDG	[1-5%]
Multiutility del Nord S.p.A.	[50-55%]
Reti Più S.r.l.	[5-10%]

**Tabella 2 – ATEM di Como 2**

<b>Como 2</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[70-75%]
IDG	[1-5%]
Multiutility del Nord S.p.A.	[25-30%]

**Tabella 3 – ATEM di Ferrara**

<b>Ferrara</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[20-25%]
IDG	[5-10%]
Inrete Distribuzione Gas S.p.A.	[65-70%]
Soelia S.p.A.	[5-10%]

**Tabella 4 – ATEM di L'Aquila 2**

<b>L'Aquila 2</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[30-35%]
IDG	[1-5%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
Alto Sangro Distribuzione Gas S.p.A.	[5-10%]

**Tabella 5 – ATEM di L'Aquila 3**

<b>L'Aquila 3</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[5-10%]
IDG	[10-15%]
Alto Sangro Distribuzione Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]

**Tabella 6 – ATEM di Monza Brianza 1**

<b>Monza Brianza 1</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[10-15%]
IDG	[1-5%]
Multiutility del Nord S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]

**Tabella 7 – ATEM di Padova 1**

<b>Padova 1</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[15-20%]
IDG	[1-5%]

AP Reti Gas S.p.A.	[70-75%]
DIM Gas S.r.l.	[1-5%]

**Tabella 8 – ATEM di Pavia 3**

<b>Pavia 3</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[70-75%]
IDG	[5-10%]
Condotte Nord S.p.A.	[15-20%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[1-5%]

**Tabella 9 – ATEM di Roma 4**

<b>Roma 4</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[40-45%]
IDG	[20-25%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]

**Tabella 10 – ATEM di Rovigo**

<b>Rovigo</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[30-35%]
IDG	[10-15%]
AP Reti Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]

**Tabella 11 – ATEM di Teramo**

<b>Teramo</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[25-30%]
IDG	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
Cosev Servizi S.p.A.	[5-10%]

**Tabella 12 – ATEM di Varese 3**

<b>Varese 3</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[35-40%]
IDG	[inferiore all'1%]
Prealpi Distribuzione Gas S.p.A.	[25-30%]
GEI S.p.A.	[5-10%]

**Tabella13- ATEM di Vicenza 1**

<b>Vicenza 1</b>	<b>Quota di PDR</b>
2iRG	[5-10%]
IDG	[1-5%]
Servizi a rete s.r.l..	[70-75%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

**Tabella 14 – ATEM di Vicenza 3**

Vicenza 3	Quota di PDR
2iRG	[1-5%]
IDG	[5-10%]
AP Reti Gas S.p.A.	[75-80%]
Multiutility del Nord S.p.A.	[5-10%]

## B) Effetti dell'operazione

**15.** Nel valutare gli effetti della concentrazione tra le Parti nei mercati delle future gare dei diversi ATEM interessati, si deve fare riferimento alla pressione competitiva esercitabile dalle imprese che potranno verosimilmente partecipare alle suddette gare e alla possibilità che l'operazione possa ridurla, determinando una eliminazione dei concorrenti effettivi ovvero un effetto di disincentivo alla partecipazione da parte di soggetti terzi. Secondo tale approccio, la variabile più rilevante per valutare la concorrenza attesa in sede di gara e i vincoli competitivi che ne derivano, è individuata dalla presenza pregressa nell'ATEM, cui è legato un vantaggio competitivo sotto il profilo sia finanziario che organizzativo in grado di incidere in misura significativa sull'incentivo a partecipare alla gara e sulla possibilità di presentare un'offerta competitiva<sup>7</sup>.

**16.** Un ulteriore elemento rilevante ai fini della decisione di partecipare o meno a una determinata gara di ATEM è da ricondursi alla presenza pregressa in uno o più ATEM limitrofi a quello oggetto di allocazione (tale prossimità non richiede necessariamente che gli ATEM siano tra loro confinanti). Infine, la pressione competitiva nelle gare di ambito dipenderà, oltre che dalla presenza negli stessi e, eventualmente, in ATEM limitrofi, anche da ulteriori caratteristiche di ipotetici concorrenti, quali la dimensione (e capacità finanziaria) degli stessi, nonché dalle strategie di gara.

**17.** Esaminando la posizione delle Parti negli ATEM interessati dall'operazione, con riferimento agli ATEM di Como 1, Monza Brianza 1, Varese 3, Vicenza 1, Vicenza 3, Padova 1, Ferrara, l'Aquila 2, L'Aquila 3 e Teramo l'operazione notificata non appare suscettibile di determinare effetti restrittivi nel mercato futuro delle relative gare d'ambito, né in termini di eliminazione di un concorrente effettivo né di riduzione degli incentivi alla partecipazione. In ciascuno di detti ATEM, infatti, la ridotta posizione pregressa della società acquisita non poteva ritenersi sufficiente a qualificarla come un concorrente credibile alle gare e la posizione congiunta delle parti *post merger* risulta nel complesso sempre ampiamente al di sotto del 50% dei PDR gestiti, in un contesto in cui esistono importanti e qualificati concorrenti in grado di garantire la necessaria contendibilità degli ATEM in questione.

**18.** Diversamente, la concentrazione appare suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza in primo luogo con riferimento al mercato della futura gara per l'ATEM Roma 4. Al riguardo, infatti, si osserva che in tale ATEM l'operazione comporta il ricongiungimento a un unico centro decisionale, con una presenza *post merger* in termini di PDR superiore al [65-70%], dei due principali operatori attualmente in esso presenti, peraltro con posizioni piuttosto simmetriche.

**19.** Data la misura in cui sia 2iRG che IDG detengono la qualifica di gestore uscente, appare ragionevole ritenere che, in assenza dell'operazione, le due società avrebbero autonomamente partecipato alla gara per l'ATEM Roma 4, e che l'operazione condurrà quindi alla riunione sotto il medesimo controllo di due dei potenziali partecipanti, eliminando uno dei concorrenti alla gara e causando una sostanziale riduzione della competizione nel mercato della gara per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas naturale nel predetto ATEM. Parallelamente, non si può neppure escludere che l'operazione risulti idonea a rafforzare il principale gestore uscente, già primario operatore a livello nazionale, al punto di scoraggiare la partecipazione di soggetti terzi, riducendo ulteriormente il livello di concorrenza sul relativo mercato.

**20.** Meritano altresì di essere approfonditi gli effetti dell'operazione nei confronti della futura gara per l'ATEM di Rovigo, l'unico tra quelli in cui sono presenti entrambe le società nel quale la Parte con la minor presenza serve comunque almeno il 10% del totale dei PDR. In tale ATEM, infatti, IDG detiene il [10,9%] dei PDR e 2iRG il [30-35%]. Nell'ATEM sono presenti altri due operatori aventi una quota significativa sul totale dei PDR: AP Reti Gas S.p.A. con il [35-40%] e Italgas Reti S.p.A. con il [15-20%]. La struttura relativamente equilibrata della presenza pregressa nell'ATEM induce a ipotizzare che tutti gli operatori, inclusa IDG, potrebbero considerare con interesse la partecipazione alla gara. Per questo motivo, l'operazione, comportando l'acquisizione di IDG da parte di 2iRG, è suscettibile di ridurre il numero dei potenziali partecipanti alla futura gara e dunque il grado di concorrenza nel relativo mercato.

**21.** Rilevano, infine, gli effetti dell'operazione sulle future gare per gli ATEM di Como 2 e di Pavia 3, nei quali la acquisita IDG detiene rispettivamente il [1-5%] e il [5-10%] del totale dei PDR. In ragione di dette quote, si può escludere che in tali ATEM la posizione di IDG sia suscettibile di qualificare la società come probabile partecipante alle gare. Di conseguenza, l'operazione non comporta in via diretta una diminuzione del numero atteso di partecipanti alle stesse. Va tuttavia osservato che in questi due ATEM le posizioni detenute dall'acquisita vanno ad aggiungersi ad una presenza di 2iRG quale gestore uscente già molto forte (detenendo tale società, in entrambi i casi, una quota superiore al 70% del totale dei PDR). Come anticipato, la presenza di un *incumbent* molto forte in un ATEM può

<sup>7</sup> [Cfr., nota 7 supra.]

rappresentare un disincentivo alla partecipazione alla relativa gara per operatori terzi. Per questo motivo, una operazione di concentrazione che rafforzi la posizione dell'incumbent di un ATEM è in astratto suscettibile di ridurre il grado di concorrenza nella futura gara per l'aggiudicazione dell'ATEM stesso. Una verifica appare dunque necessaria anche per valutare gli effetti attesi dell'operazione in oggetto per quanto riguarda le future gare degli ATEM Como 2 e Pavia 3.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei mercati futuri delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM Roma 4, Rovigo, Como 2 e Pavia 3;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società 2i Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Caruso;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

*per* IL PRESIDENTE  
il Componente anziano  
*Gabriella Muscolo*